

PENALE TRIBUTARIO

Voluntary disclosure: quali adempimenti antiriciclaggio?

di **Nicola Fasano**

Suscita **molto dubbi** il tema degli obblighi **antiriciclaggio** da parte dei professionisti che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di **voluntary disclosure**.

La L. n. 186/2014, infatti, a differenza di quanto auspicato da più parti, **non detta alcuna facilitazione** in tal senso. Sembrerebbe, pertanto, che il **professionista**, nonché gli **intermediari finanziari** che intervengono nella procedura di regolarizzazione, siano tenuti agli obblighi ordinari previsti dalla Legge n. 231/2007 e dunque all'eventuale **segnalazione di operazione sospetta** qualora si ritenga che i capitali oggetto della sanatoria provengano da **attività criminose** (non necessariamente di natura fiscale).

Si ripropone, in sostanza, una **situazione analoga** a quella verificatasi con l'approvazione del **D.L. n. 4/2014** (poi non convertito per quanto riguardava la prima versione legislativa della voluntary) in cui **non vi erano previsioni ad hoc** sotto questo profilo. Il che aveva portato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a chiarire (con la nota del 31.01.2014) che **gli obblighi antiriciclaggio dovevano essere regolarmente adempiuti**, in quanto le esimenti previste dalla normativa di riferimento operavano **solo sul piano fiscale** e pertanto restava immutato l'obbligo di attivare le procedure di **adeguata verifica della clientela**, incluso l'obbligo di **identificazione del titolare effettivo** e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Del pari immutati resterebbero dunque gli obblighi di registrazione e di **segnalazione di eventuali operazioni sospette**, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, a pena, in caso di inadempimento, di sanzioni molto pesanti.

Tali conclusioni tuttavia **cozzano** con quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, per **i soli professionisti** (e non anche per gli intermediari finanziari) **non sussiste** qualora le informazioni siano ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un **procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento**, compresa la consulenza sull'eventualità di **intentare o evitare un procedimento**, che, a ben vedere, dovrebbe essere la finalità ultima della voluntary. Resterebbe peraltro **insoluto il problema** della segnalazione nel momento in cui il cliente, una volta appresi nel dettaglio costi e conseguenze della procedura, **decida di non aderire** alla regolarizzazione.

La sensazione è che il legislatore **abbia perso un'occasione** per chiarire la questione dal punto di vista normativo in modo da **"alleggerire"**, in modo inequivocabile, la posizione dei professionisti che intervengono nell'ambito della voluntary già chiamati all'ingrato compito di

far comprendere al cliente le **ragioni molteplici per cui conviene accedere all'emersione**, anche quando il conto finale risulti "salato".

E' evidente, pertanto, che i professionisti, molto più che nello scudo fiscale, sono **veri e propri "ambasciatori"** della voluntary e dal loro lavoro potrebbe dipendere **il successo o meno dell'intera operazione** di regolarizzazione. Non farli operare in serenità potrebbe rivelarsi un **boomerang** per le casse dello Stato. Basterebbe adottare la stessa impostazione seguita dalla stessa L. n. 186/2014 sul versante **strettamente penale** (laddove l'ipotesi di reato in caso di **esibizione di documentazione non veritiera** è stata limitata al solo **contribuente** e non estesa a "chiunque" produce tale documentazione, così come lo **scudo penale** è stato **ampliato** alla maggior parte dei **reati fiscali** nonché esteso pure ai **concorrenti** in tali reati). Non resta che **auspicare interventi**, quanto meno interpretativi, che vadano in questa direzione, anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, resta confermato l'onere a carico dell'Agenzia delle entrate di **comunicare all'autorità giudiziaria** (entro 30 giorni dalla data di del versamento delle somme dovute dal contribuente), la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.